

Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione - Condizioni Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28415 del 11/10/2023 (Rv. 669066 - 01)

Mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente - Onere della prova - A carico del riscattante - Ammissibilità di ogni mezzo di prova - Sussistenza.

In tema di prelazione agraria, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce condizione per l'insorgenza del diritto di prelazione e di riscatto in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, sicché chi esercita il relativo diritto, salvo espresso riconoscimento della controparte, deve dimostrarne la sussistenza, senza che la prova sia territorialmente delimitata e senza che rilevi il carattere di fatto negativo della stessa, il quale comporta solo la necessità di allegare fatti positivi contrari, la cui acquisizione può avvenire anche con testi e presunzioni, ivi compresi i certificati rilasciati dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e le visure richieste agli uffici territoriali della Agenzia delle Entrate.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28415 del 11/10/2023 (Rv. 669066 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697